SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1952)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(GULLOTTI)

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

(FALCUCCI)

col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1986

Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene

ONOREVOLI SENATORI. — La Scuola archeologica italiana in Atene fu istituita con regio-decreto 9 maggio 1909, n. 373, e riordinata con legge 18 maggio 1967, n. 394, come filiazione della antica missione in Creta, ove gli archeologi italiani erano attivi dal 1884, avendo, come dice il regolamento della legge d'istituzione, i seguenti fini:

1) promuovere l'alta cultura archeologica della nazione;

2) fornire ai licenziati della regia Scuola archeologia di Roma e ai laureati nelle discipline classiche delle università il mezzo di perfezionarsi negli studi di archeologia in generale e delle antichità greche in particolare e di prendere parte all'esplorazione dell'Oriente ellenico con viaggi, ricerche e scavi;

3) costituire centro e stazione per gli archeologi italiani che si fossero recati in Grecia per studi speciali e punto di convegno tra dotti italiani e dotti greci, « il mezzo di favorire e cementare i rapporti scientifici tra le due nazioni che hanno comuni i vincoli delle tradizioni della civiltà classica ».

In un primo tempo, con la precitata legge n. 394 del 18 maggio 1967, la Scuola fu dotata di personalità giuridica di diritto pubblico sotto l'alta sorveglianza del Ministero della pubblica istruzione, oggi del Ministero per i beni culturali e ambientali, e ciò al fine di conferire alla Scuola stessa quell'autonomia di gestione che le permetta di operare più facilmente all'estero ed in conformità alle leggi dei Paesi in cui è attiva.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

Dal 1909 la Scuola ha attuato, sia pure attraverso sacrifici non piccoli, data la quasi perpetua esiguità dei mezzi messi a sua disposizione, i dettati del regolamento del 1909. Da essa sono uscite tre generazioni di archeologi, filologi e storici, che hanno servito e dato lustro all'Italia sia nelle università che nella pubblica amministrazione: da Giorgio Levi della Vida ad Amadeo Maiuri, da Biagio Pace a Gaspare Oliverio, a Margherita Guarducci, a Doro Levi, a Giacomo Caputo, a Luigi Bernabò Brea, per non parlare degli attuali titolari di cattedra di archeologia classica o di soprintendenze archeologiche, quasi tutti allievi della Scuola di Atene.

La Scuola inoltre pubblica un Annuario che è alla sua sessantaduesima annata ed è una fra le più prestigiose riviste di archeologia classica che si pubblicano al mondo.

Quanto ai rapporti con la Grecia, essi sono talmente buoni che attraverso la Scuola vengono filtrati tutti i permessi concessi dalla Direzione generale delle antichità di Grecia a studiosi italiani ed in essa trovano appoggio gli archeologi ed i tecnici greci interessati a compiere lavori scientifici o a perfezionarsi in Italia. La Scuola, in una parola, ha sempre rappresentato e rappresenta il tramite elitario fra gli studiosi di scienze umane italiani e greci. I suoi scavi in tutta la Grecia, ma soprattutto a Creta, hanno grandemente illustrato la scienza italiana ed hanno fatto progredire in maniera considerevole la conoscenza delle radici stesse della nostra civiltà.

La Scuola archeologica italiana in Atene è l'unica Scuola di specializzazione che l'Italia abbia all'estero ed ai sei posti annualmente banditi per archeologi ed architetti si accede per concorso pubblico. La Scuola non rilascia diplomi; al riguardo si ricorda che quando, durante la discussione al Senato della precitata legge n. 394 del 1967, un senatore chiese perchè la legge non prevedesse un diploma, i due relatori risposero testualmente che « tale era la fama della Scuola di Atene che l'attestazione di averla frequentata valeva più di un diploma ». Ciò è vero nella sostanza, ed anche nell'ultimo concorso bandito per le soprintedenze archeologiche nel 1980-81 tutti gli allievi della Scuola sono risultati vincitori, ma nella situazione attuale è quanto mai urgente ed attuale il rilascio da parte della Scuola di un diploma che abbia pieno valore legale. Tanto più che la Scuola ha strutture tali, quali nessun consorzio universitario può, al momento, vantare: gli allievi hanno a disposizione 24 ore su 24 una biblioteca specializzata di 28.000 volumi; fruiscono dell'alloggio nella Scuola stessa e sono rimborsati delle spese che affrontano per compiere durante quasi quattro mesi l'anno viaggi d'istruzione in tutta la Grecia e in Turchia; partecipano per sei settimane alle campagne di scavo della Scuola; seguono circa 200 ore l'anno di lezioni seminariali impartite dal direttore e da studiosi di fama internazionale, sia italiani sia stranieri.

Con il presente disegno di legge si tiene a mettere la Scuola, per ciò che concerne la specializzazione degli alunni, allo stesso livello delle scuole previste in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982; si riallacciano rapporti organici con il Ministero della pubblica istruzione; si consente ad un maggior numero di specializzandi in archeologia e storia dell'arte attinente il mondo greco della preistoria ed età bizantina di frequentare la sola Scuola del settore già attiva con borse di studio per tutti i vincitori.

Attraverso convenzioni *ad hoc*, la Scuola potrà inoltre ospitare specializzandi di altre Scuole italiane e dottorandi di ricerca. Si tratta di un aggravio notevole per la gestione della Scuola, la quale opera largamente anche nel campo della ricerca sul terreno e delle pubblicazioni scientifiche (ogni anno fra 30 e 40 docenti universitari, funzionari delle soprintendenze e tecnici, partecipano alle atività della Scuola in Grecia); ma è necessario se si vuole che essa continui a preparare seriamente docenti e funzionari, in modo che tale alta funzione, svolta da 76 anni, non finisca coll'inaridirsi.

È stata avvertita la necessità di elevare la dotazione annuale della Scuola dagli attuali 730 milioni ad 1 miliardo, indispensabile per retribuire il corpo docenti, per il personale e le strutture necessarie al potenziamento dell'attività della Scuola stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Scuola archeologica italiana in Atene, istituita con regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.

2. La Scuola ha la sede amministrativa in Roma e quella principale di studio in Atene; è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali, ferme restando le competenze dell'ambasciata d'Italia in Atene, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 2.

1. La Scuola persegue essenzialmente i seguenti fini:

a) specializzazione di studiosi in preistoria egea, archeologia e storia dell'arte greca e romana, antichità ed epigrafia ellenica, archeologia e storia dell'arte proto-bizantina, architettura antica, a fine scientifico e a fine di preparazione a carriere presso Amministrazioni pubbliche;

b) ricerche e scavi archeologici in Grecia e nelle aree di civiltà ellenica;

c) patrocinio e sostegno per pubblicazioni scientifiche di studi e scavi compiuti in Grecia e nelle aree di civiltà ellenica.

Art. 3.

1. Sono organi della Scuola:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il direttore della Scuola;

c) il consiglio scientifico;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

1. Il consiglio di amministrazione è nominato per un triennio con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali ed è composto:

a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;

b) da un funzionario del Ministero per i beni culturali e ambientali con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

c) da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

e) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, in servizio presso la Direzione generale delle relazioni culturali;

f) da due esperti particolarmente qualificati in relazione alle finalità della Scuola, scelti dal Ministro per i beni culturali e ambientali, su designazione del direttore della Scuola;

g) da due componenti del consiglio scientifico, eletti dal consiglio medesimo.

2. Tutti i membri del consiglio di amministrazione sono rinnovabili alla scadenza.

3. Il consiglio di amministrazione delibera in merito al gettone di presenza spettante ai componenti del consiglio stesso, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dei conti.

4. Le delibere del consiglio di amministrazione concernenti la determinazione del gettone di presenza spettante ai componenti il consiglio di amministrazione medesimo e a quelli del consiglio scientifico, nonchè la determinazione dei compensi per i membri del collegio dei revisori dei conti sono approvate dal Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministero del tesoro.

Art. 5.

1. Il consiglio di amministrazione delibera in ordine:

a) al bilancio preventivo, alle eventuali variazioni ed al conto consuntivo;

b) alla stipula di convenzioni con scuole di specializzazione di università italiane nel settore archeologico e con istituti di ricerca di diritto pubblico e privato;

c) alla erogazione delle borse di studio secondo le modalità ed i criteri fissati nello statuto di cui all'articolo 9.

2. Il consiglio di amministrazione delibera il regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità della Scuola, che deve essere sottoposto alla approvazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 6.

1. Il consiglio di amministrazione è convocato a Roma dal direttore della Scuola, nella sua qualità di presidente, almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta dal Ministro per i beni culturali e ambientali o dalla maggioranza dei consiglieri.

2. Per la validità delle deliberazioni si richiedono la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 7.

1. Il direttore della Scuola è scelto dal Ministro per i beni culturali e ambientali per un quadriennio, rinnovabile, tra i docenti universitari appartenenti alla prima fascia di discipline storico-archeologiche attinenti al mondo greco, sentito il parere del Comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

2. Il direttore cura l'andamento tecnico e scientifico della Scuola e ne ha la rappresentanza legale.

3. Firma gli atti della Scuola ed è responsabile della esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dal consiglio scientifico. Egli è tenuto a presentare al Ministro per i beni culturali e ambientali, ogni anno, una relazione sull'attività scientifica e didattica della Scuola.

4. Oltre allo stipendio in godimento, il direttore percepirà l'assegno di sede ed ogni altro emolumento spettante al personale insegnante con qualifica di direttore di istituto culturale in servizio all'estero.

Art. 8.

1. Il consiglio scientifico è composto dal direttore della Scuola, che lo presiede, e dai docenti della Scuola di cui all'articolo 11, nonchè da uno specializzando eletto dal consiglio medesimo nella sua prima riunione.

2. Il consiglio scientifico elegge annualmente nel suo seno un docente che collabora col direttore della Scuola nella organizzazione delle attività didattiche.

3. In sede di prima applicazione, il componente eletto fra gli specializzandi va individuato fra gli alunni ammessi alla Scuola prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

1. Il consiglio scientifico esercita le seguenti competenze:

a) formula proposte e pareri in ordine alle attività didattiche;

b) esamina ed approva i piani di studio;

c) delibera sullo svolgimento di eventuali attività didattiche integrative affidandole a docenti od esperti;

d) collabora con il direttore della Scuola per ogni questione concernente lo svolgi-

mento ed il coordinamento delle attività didattiche e di scavo.

2. Il consiglio scientifico elabora lo statuto relativo alla organizzazione didattica nonchè alla erogazione delle borse di studio agli alunni; lo statuto, previo parere del consiglio di amministrazione e del Consiglio universitario nazionale, è approvato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto col Ministro della pubblica istruzione.

3. Il consiglio scientifico è convocato dal direttore della Scuola, ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

Art. 10.

1. La Scuola organizza corsi di specializzazione della durata di tre anni.

2. La Scuola può accettare un numero massimo di otto iscritti per ciascun anno.

3. Per il conseguimento dei fini di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 si procede, a favore degli studiosi italiani, mediante assegnazione di borse di studio; gli studiosi stranieri sono ammessi alla Scuola dal direttore, sentito il consiglio scientifico, entro i limiti numerici di cui al comma 2.

4. L'iscrizione alla Scuola avviene per concorso nazionale per titoli ed esami.

5. Nello statuto della Scuola vengono definiti i criteri generali per la valutazione dei titoli, la composizione della commissione, il numero delle prove dell'esame di ammissione, le materie d'esame e le modalità di svolgimento.

6. Nello statuto è, altresì, definita l'articolazione dei corsi, i quali comprendono comunque la partecipazione ad almeno una delle campagne di scavo annuali programmate.

7. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte in quell'anno per il passaggio all'anno di corso successivo. Le modalità degli esami e la composizione della commissione sono stabilite nello statuto.

8. Superati tutti gli esami, il corso si conclude con un esame finale di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta che dimostri la preparazione scientifica e le capacità del candidato. Le modalità dell'esame di diploma e la composizione della commissione sono stabilite nello statuto.

Art. 11.

1. La nomina dei docenti della Scuola, in numero di almeno quattro, è proposta dal direttore della Scuola stessa scegliendoli tra i professori universitari di ruolo delle discipline da attivare.

2. La nomina è disposta dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto col Ministro della pubblica istruzione, sentita la facoltà di appartenenza, ha durata triennale ed è rinnovabile.

Art. 12.

1. Il diploma di fine corso rilasciato dalla Scuola è equiparato ad ogni effetto ai diplomi di specializzazione rilasciati dalle università degli studi italiane.

Art. 13.

1. Il controllo della gestione della Scuola è affidato al collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti così designati:

a) un revisore effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro del tesoro e scelti tra i funzionari della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata;

b) un revisore effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali e scelti fra i funzionari amministrativi del Ministero per i beni culturali e ambientali, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata;

c) un revisore effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro della pubblica istruzione e scelti fra i funzionari amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata.

2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

3. Il collegio dei revisori dei conti è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.

4. I revisori dei conti durano in carica per un triennio e alla scadenza possono essere confermati.

Art. 14.

1. La Scuola archeologica italiana in Atene è sottoposta alla normativa contenuta nella legge 29 marzo 1983, n. 93. L'ordinamento, l'organizzazione e la dotazione organica del personale occorrente per le esigenze funzionali dell'ente saranno determinati, secondo i princìpi stabiliti nella legge 29 marzo 1983, n. 93, con regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro.

2. In fase di prima attuazione, il regolamento disciplina l'inquadramento nelle nuove posizioni funzionali del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di una apposita tabella di equiparazione che stabilisca le conseguenti corrispondenze funzionali.

Art. 15.

1. Il patrimonio della Scuola è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili;

b) dalle liberalità destinate ad incremento del patrimonio;

c) dalle eccedenze del bilancio destinate, con deliberazione del consiglio di amministrazione, ad incremento del patrimonio.

Art. 16.

1. Le entrate della Scuola sono costituite:

a) dalle rendite patrimoniali;

b) dal contributo annuo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) da contributi di Amministrazioni pubbliche e da liberalità di enti e privati non destinate ad incremento del patrimonio;

d) dagli introiti della vendita di pubblicazioni;

e) dagli introiti derivanti da ogni altra attività della Scuola.

Art. 17.

1. La Scuola si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi davanti l'autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali.

Art. 18.

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio preventivo deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio di cui trattasi e, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere inviato, entro il 30 novembre successivo, al Ministero per i beni culturali e ambientali, ai fini della dovuta approvazione, e per conoscenza al Ministero del tesoro.

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno seguen-

te all'esercizio finanziario cui si riferisce e, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere inviato, entro il 30 novembre successivo, al Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'approvazione definitiva, e per conoscenza al Ministero del tesoro.

Art. 19.

1. I nuovi organi della Scuola sono istituiti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'istituzione dei nuovi organi restano in carica gli organi esistenti.

Art. 20.

1. Il contributo dello Stato a favore della Scuola archeologica italiana in Atene è stabilito in annue lire 1.000 milioni a decorrere dal 1986. Dall'anno finanziario 1987 il predetto contributo è determinato con la procedura prevista dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede: quanto a lire 730 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2116 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e, quano a lire 270 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2102 del medesimo stato di previsione per l'anno 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.